

# ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA

## Presidenza Nazionale

VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n18 – c.d. CURA ITALIA - in materia di “Misure di potenziamento del Servizio Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID – 19” e particolarmente l'Articolo 73 – Semplificazioni in materia di organi collegiali – che al comma 4 detta specifiche disposizioni per le Associazioni private e le fondazioni;

CONSIDERATA la necessità, riconosciuta anche da parte del Comitato Esecutivo Nazionale, di procedere all'emanazione di apposito regolamento di esecuzione per le riunioni in modalità telematica

EMANA

### REGOLAMENTO DELLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

#### Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali sia a livello nazionale sia a livello locale (Gruppi- Delegazioni).

#### Art. 2 Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” così come per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

#### Art. 3 Requisiti tecnici

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) visione simultanea dello svolgimento della riunione;
- b) intervento nella discussione;
- c) scambio contestuale di documenti a mezzo e-mail;
- d) votazione;
- e) approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat.

#### Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza.

#### Art. 5 Convocazione

La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura della Presidenza del Gruppo/Collegio dei Sindaci a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica.

All'atto della convocazione saranno inviati in visione tramite e-mail i documenti di interesse per la disamina degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui ciascun membro dell'organo collegiale garantisca di fare uso esclusivo e protetto). Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

#### Art. 6 Svolgimento delle sedute

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- b) partecipazione della maggioranza dei convocati;
- c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario del C.D./Collegio dei Sindaci (ove previsto) che ne fa menzione nel verbale di seduta. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Presidente verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

#### Art. 7 Verbale di seduta

Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
  - c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
  - d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - e) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
  - f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta anche a distanza;
  - g) il contenuto della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
  - h) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
- Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

La riunione può essere sottoposta a registrazione video e sonora per consentire la verifica di conformità del verbale con quanto avvenuto/dichiarato nel corso della stessa.

Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente del Gruppo/Collegio dei Sindaci, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

#### Art. 8 Disposizioni finali

Il presente Regolamento ha lo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo ed ha efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria, tenendo conto dei provvedimenti governativi di volta in volta emanati.